



COMUNE di FALCADE

Piazza Municipio, 1 – 32020 **FALCADE** (BL)

Cod. Fisc. 80000430258 – P. IVA 00255230252

Internet: www.comune.falcade.bl.it

Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it

Ufficio: Tecnico – Tel. 0437599735 – Fax 0437599629

✉ : tecnico1.falcade@agordino.bl.it

Prot. n. **0006244**

Falcade, li **20/08/2014**

OGGETTO: “FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE - L.191/2009 - BANDO 2012”.

COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA DENOMINATO "NUOVA CABINOVIA MOLINO - LE BUSE”.

Riscontro a quesiti presentati.

Quesito n. 1

Con riferimento al valore residuo della concessione, a pagina 14 del Disciplinare, tra i contenuti della busta “C – Offerta economica” viene indicato che il “P.E.F. dovrà prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali”; la previsione di un valore residuo diverso da zero, posto in relazione anche con la durata della concessione, può palesemente condurre alla formulazione di offerte non omogenee tra loro; inoltre, come per la durata della concessione, tale elemento economico non compare tra gli elementi economici di valutazione. Non è forse più corretto, imporre ai concorrenti di adottare nella formulazione del PEF un piano di ammortamento di natura finanziaria, specificando che il valore residuo al termine della concessione deve essere indicato, pena esclusione, pari a zero? Si chiede di fornire specificazioni a riguardo.

Risposta

Stante la durata della concessione pari a 40 anni, l'art. 16 della bozza di contratto prevede che “*al termine della concessione ... tutti i beni realizzati e che già non fossero nella titolarità dell'Amministrazione al momento dell'aggiudicazione, entreranno nella piena disponibilità patrimoniale del Comune di Falcade senza onere alcuno per quest'ultimo*”. L'eventuale indicazione nel P.E.F. -da parte dell'offerente- di un valore residuo diverso da zero non attribuirà a quest'ultimo alcun diritto o pretesa di rimborso *et similia*. Si conferma che tale elemento economico non compare tra gli elementi oggetto di valutazione economica ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara.

Quesito n. 2

Si chiede di specificare, se l'importo di euro 700.918,00 pari a 1/20 dell'investimento (punto 14 del disciplinare di gara) deve essere inteso come mezzi propri, non come capitale sociale, ovvero inteso come equity in senso esteso, comprendente il capitale sociale e il finanziamento dei soci, nonché le altre forme di immissione di mezzi propri nella società di progetto da parte dei soci della società di progetto concessionaria, previste dalla Legge.

Risposta

Trovano applicazione le vigenti norme in tema di conferimenti di cui alla relativa disciplina di settore, segnatamente con riguardo all'art. 2342 e ss. c.c. (s.p.a) e all'art. 2464 e ss. c.c. (s.r.l.).

Quesito n. 3

Si chiede se la società di progetto, al termine della procedura di collaudo tecnico amministrativo, qualora fosse detenuta unicamente da uno dei soci, possa essere incorporata da quest'ultimo, al fine di evitare ulteriori spese di gestione;

Risposta:

«Secondo quanto precisato dall'AVCP (cfr. parere sulla normativa del 24 ottobre 2012, AG 20/12) trova applicazione l'art. 116 d.lgs. 163/2006»

Quesito n. 4

Si chiede se un concorrente che non intenda eseguire direttamente i lavori, può legittimamente presentarsi in qualità di mandatario di un costituendo raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, associando in qualità di mandante un'impresa in possesso delle qualificazioni necessarie per la realizzazione dell'opera;

Risposta

L'art. 92 c.2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (che sostituisce l'art. 95 c.2 del D.P.R. 554/1999) stabilisce che "Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Il successivo art. 95, al c.4 dispone che "Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)."

Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che detta previsione "*deve essere riferita non all'entità del requisito minimo prescritto per la gara in relazione all'importo dell'appalto, bensì alle quote effettive di partecipazione all'associazione, sicché può definirsi maggioritaria l'impresa che, avendo una qualifica adeguata in relazione al valore della quota (di a.t.i. e di prestazione) assunta, assuma concretamente una quota superiore a quella di ciascuna delle imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ciascuna di esse; altrimenti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6363)" (Cons. St., Sez. III, 24 settembre 2013 n. 4711.)*

Ne consegue che "*per la verifica dell'osservanza dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, occorre unicamente far riferimento alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara e che tale misura è esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento; diversamente opinando, oltre a risultare compromessa la certezza applicativa del dato normativo, risulterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente compressa anche la libera determinazione delle imprese associate nell'individuazione della capogruppo" (Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 832; cfr. altresì Tar Campania, Salerno, Sez. I, 9 giugno 2008, n. 1874, *ibidem*).*

Si deve pertanto concludere come la scelta della capogruppo mandataria sia e rimanga totalmente libera all'interno del costituendo raggruppamento.

Quesito n. 5

In caso di costituzione di ATI e successivamente di società di progetto, le garanzie previste dal bando possono essere rilasciate solo dall'ATI/Soc. progetto oppure anche da uno dei membri dell'ATI/soci della società di progetto?

Risposta

L'art. 128 del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii. stabilisce che:

1. "In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice." e

2. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Nel caso di Società di progetto, la polizza sarà presentata dalla società medesima.

Quesito n. 6

"Nell'ipotesi in cui due società intendono partecipare alla procedura aperta in oggetto in veste di raggruppamento temporaneo di imprese, strutturato in forma verticale (l'impresa mandataria, che è in possesso delle categorie di lavori previsti dall'art. 5 del bando disciplinare, assume la realizzazione dei lavori, mentre l'impresa mandante assume la gestione dell'impianto), è necessario indicare nell'offerta le quote di partecipazione al raggruppamento, e se la risposta è affermativa, in quale campo di quale documento pubblicato dal Comune occorre indicare tali quote?"

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 4

Le quote di partecipazione possono essere indicate sia utilizzando il mod. all. sub. 1 al bando "Istanza di partecipazione-dichiarazioni" -lett.rr)- sia, qualora quest'ultimo non si presti allo scopo in considerazione della molteplicità delle configurazioni assumibili dal raggruppamento, su un foglio/documento a parte.

Quesito n. 7

In riferimento al bando di gara, in particolare alla documentazione da presentare in fase di offerta, segnaliamo che la cauzione provvisoria viene indicata per un importo di € 280.367,20 a pag. 12 e per un importo di € 245.000,00 a pag. 15.

Chiediamo chiarimenti.

Risposta:

L'importo della cauzione provvisoria è di € 280.367,20, corrispondente al 2% dell'entità complessiva dell'intervento stimata in € 14.018.360,00.

L'indicazione a pag. 15 dell'importo di € 245.000,00 è frutto di un refuso.

Considerato peraltro che l'indicazione contraddittoria del bando potrebbe costituire un elemento di incertezza per i concorrenti, si precisa sin d'ora che qualora taluno in sede di gara presenti una cauzione provvisoria di importo pari ad € 245.000,00 anziché di € 280.367,20, la commissione ne chiederà l'integrazione senza sospendere le operazioni di gara.



Il Responsabile del Procedimento

(ing. Angelo Nicolao)